

TRIBUNALE ROMA  
20 NOVEMBRE 1987

PRESIDENTE: GRECO  
ESTENSORE: LIBERTI  
PARTI: CHEMVERGA S.R.L.  
(*Avv. Corapi*)  
AZ COMPUTERS S.R.L.

**Contratto • Fornitura sistema  
elaborazione dati • Mancata  
consegna programmi •  
Inadempimento • Risarcimento  
del danno • Criteri.**

*Il fornitore di un sistema di elaborazione elettronica di dati che non consegna i programmi applicativi (software) promessi si rende inadempiente alle sue obbligazioni e deve quindi essere condannato al risarcimento del danno che, per quanto attiene al periodo di mancata utilizzazione dell'impianto, può essere liquidato anche in via equitativa.*

\* La sentenza pubblicata si viene ad aggiungere alla scarna elaborazione giurisprudenziale italiana in materia di contratti aventi ad oggetto beni o servizi informatici (per i precedenti, cfr. Trib. Salerno 2 gennaio 1983, in *Rass. dir. civ.*, 1983, 1131 ss., con nota di M. MONINA, Pret. Milano ord. 2 maggio 1983, in questa *Rivista*, 1985, 741, con nota di R. RISTUCCIA; App. Torino 15 febbraio 1985, in questa *Rivista*, 1985, 1011 ss., con nota di C. ROSSELLO, in *Foro it.*, 1985, I, 2717, con nota di M.R. MARELLA, in *Giur. Piemontese*, 1985, 751, con nota di C. ROSSELLO, in *Vita not.*, 1986, 183, con nota di S. TRAVERSO, in *Riv. dir. comm.*, 1985, II, 269, con nota di R. RISTUCCIA, in *Nuova giur. civ.*, 1986, I, 12, con nota di M.S. GIORGI, in *Giur. comm.*, 1986, II, 260, con nota di M. MONINA; Trib. Rovereto 28 febbraio 1985, in questa *Rivista*, 1986, 590) risolvendo un caso classico di inadempimento di un contratto di fornitura di un sistema di elaborazione elettronica dati (non erano stati consegnati i programmi applicativi, tranne uno che si era rivelato incompleto ed inidoneo all'uso) e ravvisando nel criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. lo strumento idoneo a superare le difficoltà di quantificazione del danno per il periodo di mancata utilizzazione del computer.

In dottrina, sul tema, oltre alle note ricordate *supra*, cfr. G. GIACOBBE, *Spunti in tema di inadempimento dei contratti di informatica*, in *I contratti d'informatica*, a cura di G. ALFA e ZENOVICH, Milano, 1987, 155 ss.

Per una ricognizione della giurisprudenza tedesca in materia di contratti aventi ad oggetto beni o servizi informatici, cfr. la ricerca di C. SCOGNAMIGLIO, in questa *Rivista*, 1988, 593.

Con atto di citazione notificato l'11 novembre 1983 la Chemverga s.r.l. conveniva in giudizio la AZ Computers s.r.l., esponendo che la società convenuta si era resa inadempiente ad un contratto di vendita di un sistema di elaborazione elettronica in quanto in violazione delle pattuizioni intercorse, non aveva consegnato i relativi programmi applicativi; chiedeva pertanto la condanna dell'AZ Computers al risarcimento del danno.

La società convenuta non si costituiva ed era dichiarata contumace. Nel corso dell'istruzione della causa sono state assunte prove testimoniali e depositati documenti. Indi, precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza.

MOTIVI. — È stato accertato che la società attrice, alla fine dell'estate 1982, ha acquistato dalla AZ Computers un sistema di elaborazione elettronica allo scopo di meccanizzare il proprio sistema di contabilità aziendale (cfr. bolla di accompagnamento in data 25 novembre 1982 - doc. 2). Tuttavia, il contratto di acquisto aveva ad oggetto non solo l'elaboratore, il video e la stampante, che furono regolarmente consegnati, ma anche i programmi applicativi (c.d. « software ») indispensabili per meccanizzare la contabilità della Chemverga ed effettuare attraverso l'elaboratore le operazioni amministrative e fiscali attinenti alla gestione della Chemverga. Sul punto il dott. Matrone, commercialista della Chemverga, ha precisato: « la Chemverga si orientò all'acquisto del Questar M proprio in considerazione della validità dei programmi applicativi offerti e che erano in corso di realizzazione. I programmi offerti dalla AZ Computers riguardavano la contabilità IVA, la contabilità di magazzino con particolare riferimento alla soluzione degli aspetti fiscali, la fatturazione in automatica, con scarico contestuale del magazzino ». È stato altresì accertato che la AZ Computers, in violazione degli impegni assunti, ha fornito soltanto uno dei programmi applicativi acquistati dalla Chemverga — il programma di contabilità generale, peraltro incompleto ed inidoneo all'uso. In tali condizioni, la Chemverga fu costretta ad interrompere i rapporti con la AZ Computers ed a rivolgersi ad altra società del settore per la realizzazione

dei programmi applicativi ad essa necessari (cfr. testi Matrone e Attili).

I programmi furono realizzati nel periodo maggio-giugno 1983 e consegnati alla Chemverga, come risulta dalla fattura n. 37 del 5 luglio 1983 che fa riferimento all'offerta del 5 maggio dello stesso anno. Ne consegue, quindi, che la AZ Computers si è resa inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita ed è perciò tenuta al risarcimento del danno.

Il danno va così quantificato: 5.100.000 quale prezzo dei singoli programmi applicativi indicato dalla stessa AZ Computers (cfr. lettera offerta del 5 agosto 1982); 2.000.000 per l'acquisto dei programmi sostitutivi di quelli non consegnati (compenso corrisposto al Sig. Attili). Dette somme vanno rivalutate, in 8.950.000 (coeff. riv. 1,2605). Alla Chemverga va poi risarcito il danno derivante dalla mancata utilizzazione dell'elaboratore durante i sei mesi intercorsi tra la consegna del computer (novembre 1982) e la consegna dei programmi applicativi (giugno 1983). Tale danno, difficilmente quantificabile viene liquidato, con criterio equitativo in 2.000.000. In totale il danno ammonta a 10.950.000.

Interessi della domanda. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia della convenuta s.r.l. AZ Computers, condanna la società AZ Computers a pagare alla s.r.l. Chemverga, la somma di 10.950.000 oltre interessi; nonché a rifonderle le spese del presente giudizio liquidate in 2.023.500 di cui 65.500 per spese e 378.000 per diritti.